

REGOLAMENTI

REGOLAMENTO (UE) N. 59/2014 DELLA COMMISSIONE

del 23 gennaio 2014

che modifica l'allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'uso di anidride solforosa-solfiti (E 220-228) in prodotti aromatizzati a base di vino

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo agli additivi alimentari ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 10, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) L'allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 contiene un elenco a livello d'Unione degli additivi alimentari autorizzati negli alimenti e ne specifica le condizioni d'uso.
- (2) L'elenco a livello d'Unione degli additivi alimentari può essere aggiornato in applicazione della procedura uniforme di cui all'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1331/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾, che può essere avviata su iniziativa della Commissione o in seguito a una domanda.
- (3) Il 27 marzo 2013 è stata presentata e notificata agli Stati membri una domanda di autorizzazione per l'uso di anidride solforosa-solfiti (E 220-228) in prodotti aromatizzati a base di vino, quali definiti all'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 1601/91 del Consiglio ⁽³⁾, dai produttori di tali prodotti.
- (4) Esiste una necessità tecnologica per l'uso di anidride solforosa-solfiti (E 220-228) nei prodotti aromatizzati a base di vino. Tali sostanze (E 220-228) sono aggiunte allo scopo di bloccare l'ossidazione e prevenire contaminazioni microbiologiche, il che si traduce in una migliore

conservazione del sapore e del colore dei prodotti. Questi prodotti, come il vermut, dovrebbero essere protetti in particolare in quanto sono spesso conservati per un lungo periodo dopo l'apertura delle bottiglie.

- (5) Il comitato scientifico dell'alimentazione umana ha stabilito dosi giornaliere ammissibili per anidride solforosa-solfiti (E 220-228) ⁽⁴⁾. I prodotti aromatizzati a base di vino sono bevande alcoliche consumate generalmente in alternativa ad altre bevande alcoliche, come il vino, in cui è autorizzato l'uso di anidride solforosa-solfiti. L'esposizione ulteriore ad anidride solforosa e solfiti (E 220-228) sulla base di tale nuovo impiego sarà limitata e non porterà ad un aumento delle dosi globali. È pertanto opportuno autorizzare l'uso di anidride solforosa-solfiti (E 220-228) come conservanti e antiossidanti nei prodotti aromatizzati a base di vino.
- (6) A norma dell'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1331/2008, per aggiornare l'elenco UE degli additivi alimentari di cui all'allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 la Commissione non è tenuta a chiedere il parere dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare quando gli aggiornamenti in questione non hanno un potenziale effetto sulla salute umana. Dal momento che l'uso di anidride solforosa e solfiti (E 220-228) come conservanti e antiossidanti nei prodotti aromatizzati a base di vino costituisce un aggiornamento di tale elenco non suscettibile di avere effetti sulla salute umana, non è necessario richiedere il parere dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare.
- (7) Occorre pertanto modificare di conseguenza l'allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008.
- (8) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del Comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

⁽¹⁾ GU L 354 del 31.12.2008, pag. 16.

⁽²⁾ Regolamento (CE) n. 1331/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, che istituisce una procedura uniforme di autorizzazione per gli additivi, gli enzimi e gli aromi alimentari (GU L 354 del 31.12.2008, pag. 1).

⁽³⁾ Regolamento (CEE) n. 1601/91 del Consiglio, del 10 giugno 1991, che stabilisce le regole generali relative alla definizione, alla designazione e alla presentazione dei vini aromatizzati, delle bevande aromatizzate a base di vino e dei cocktail aromatizzati di prodotti vitivinicoli (GU L 149 del 14.6.1991, pag. 1).

⁽⁴⁾ http://ec.europa.eu/food/fs/sc/scf/reports/scf_reports_35.pdf

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 gennaio 2014

Per la Commissione
Il presidente

José Manuel BARROSO

ALLEGATO

La parte E dell'allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 è modificata come segue:

1) nella categoria di alimenti 14.2.7.1 «Vini aromatizzati» la seguente voce è inserita dopo la voce per l'E 200-203:

	«E 220-228	Anidride solforosa-solfiti	200	(3)	
		(3): I livelli massimi sono espressi come SO ₂ e si riferiscono alla quantità totale, disponibile da tutte le fonti; non è presa in considerazione la SO ₂ di tenore non superiore a 10 mg/kg o 10 mg/l»			

2) nella categoria di alimenti 14.2.7.2 «Bevande aromatizzate a base di vino», la seguente voce è inserita dopo la voce per l'E 200-203:

	«E 220-228	Anidride solforosa-solfiti	200	(3)	
		(3): I livelli massimi sono espressi come SO ₂ e si riferiscono alla quantità totale, disponibile da tutte le fonti; non è presa in considerazione la SO ₂ di tenore non superiore a 10 mg/kg o 10 mg/l»			

3) nella categoria di alimenti 14.2.7.3 «Cocktail aromatizzati di prodotti vitivinicoli», la seguente voce è inserita dopo la voce per l'E 200-203:

	«E 220-228	Anidride solforosa-solfiti	200	(3)	
		(3): I livelli massimi sono espressi come SO ₂ e si riferiscono alla quantità totale, disponibile da tutte le fonti; non è presa in considerazione la SO ₂ di tenore non superiore a 10 mg/kg o 10 mg/l»			